



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

IL DIRETTORE GENERALE

Regione Autonoma Valle D'Aosta
Assessorato Attività Produttive, Energia,
Politiche del lavoro e Ambiente
pec: territorio_ambiente@pec.regione.vda.it

e p.c. Regione Sardegna capofila in materia ambientale
Assessorato della Difesa dell'Ambiente
Direzione Generale dell'Ambiente
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it
coordinamento.antinquinamento@regione.sardegna.it

Oggetto: Interpello circa il termine recato dall'art. 21, comma 5, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, nonché sollecito alla richiesta d'indicazioni in ordine all'applicazione di quanto disposto dall'art. 25, commi 1 e 2 del decreto medesimo.

In riscontro alla nota in oggetto, trasmessa da codesta Amministrazione e acquisita dalla Scrivente con prot. n. 0006320 del 20.4.2018, si osserva quanto segue.

Ai sensi dell'art. 21, comma 5, d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42 “*Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e b) della legge 30 ottobre 2014, n. 161*”, «Coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica da parte della regione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1998, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono presentare alla regione stessa, nei modi e nelle forme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, istanza di inserimento nell'elenco di cui al comma 1, secondo quanto previsto nell'allegato 1, punto 1. Le regioni provvedono all'inserimento dei richiedenti nell'elenco di cui al comma 1».

La disposizione richiamata prevede, dunque, un termine di 12 mesi dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 42 del 2017 ai fini della presentazione dell'istanza di iscrizione – da parte dei soggetti indicati dalla medesima norma – nell'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica. Tale termine, in assenza di espresse indicazioni in ordine alla sua natura perentoria, nonché di un'esplicita previsione circa la decadenza dal diritto di effettuare tale iscrizione una volta trascorso, **deve ritenersi meramente ordinatorio.**

In merito alla richiesta d'indicazioni in ordine all'applicazione di quanto disposto dall'art. 25, commi 1 e 2 del d.lgs 42/2017, si rimanda alla nota prot. 7247 dell'8/5/2018, con la quale la Scrivente ha trasmesso a tutte le Regioni, all'ANCI, all'UPI e all'ISPRA, le linee guida di recentemente emanazione per l'istruzione delle richieste di autorizzazione dei corsi abilitanti in acustica per tecnici competenti sottoposte al Tavolo tecnico di coordinamento previsto dall'articolo 23 del d. lgs n. 42 del 17 febbraio

2017 nonché la documentazione relativa a “ulteriori indicazioni integrative” che fornisce indicazioni specifiche anche alle modalità di applicazione dell’art. 25, comma 2, del medesimo decreto.

Si chiede cortesemente alla Regione Sardegna, capofila in materia ambientale, di diramare a tutte le Regioni la presente nota.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mariano Grillo)